

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
(emanato con decreto rettorale 10 giugno 2024 n. 391)**

INDICE

- Articolo 1 (*Finalità e oggetto del regolamento*)
Articolo 2 (*Determinazione degli importi degli assegni di ricerca*)
Articolo 3 (*Ripartizione degli assegni di ricerca*)
Articolo 4 (*Requisiti di ammissione*)
Articolo 5 (*Annunci pubblici per il conferimento degli assegni di ricerca*)
Articolo 6 (*Commissioni giudicatrici*)
Articolo 7 (*Criteri e principi per lo svolgimento delle selezioni dei candidati*)
Articolo 8 (*Graduatoria e pubblicità*)
Articolo 9 (*Inizio attività*)
Articolo 10 (*Diritti e doveri dell'assegnista*)
Articolo 11 (*Impegni dell'ateneo nei confronti degli assegnisti*)
Articolo 12 (*Compiti dei responsabili di ricerca e rinnovi e proroghe del contratto*)
Articolo 13 (*Incompatibilità*)
Articolo 14 (*Contratto, recesso e interruzione*)
Articolo 15 (*Trattamento assicurativo*)
Articolo 16 (*Valutazione dell'attività di ricerca svolta dai titolari di assegno di ricerca*)
Articolo 17 (*Beneficiari di contributi derivanti da programmi di finanziamento alla ricerca altamente qualificanti*)
Articolo 18 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1
(Finalità e oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di assegni di ricerca, disciplina:
- a) le procedure per la determinazione e la ripartizione del numero degli assegni di ricerca di ateneo;
 - b) i requisiti generali di ammissione alle selezioni, nonché le modalità e le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca di ateneo, dei dipartimenti e delle strutture previste dallo statuto, compresi gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni e co-finanziati (con riferimento ai fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - F.S.E., da particolari finanziamenti regionali, nazionali e internazionali da convenzioni conto terzi e istituzionali, fatte salve specifiche prescrizioni della normativa vigente in materia);
 - c) i criteri da osservare nella stipula dei contratti con i soggetti risultati idonei al conferimento di assegni di ricerca di ateneo, dei dipartimenti e delle strutture previste dallo statuto, compresi gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni e co-finanziati (con riferimento ai fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - F.S.E., da particolari finanziamenti regionali, nazionali e internazionali da convenzioni conto terzi e istituzionali, fatte salve specifiche prescrizioni della normativa vigente in materia);
 - d) le modalità e le procedure di verifica e valutazione dell'attività di ricerca svolta dai percettori degli assegni di ricerca di ateneo, dei dipartimenti e delle strutture previste dallo statuto, compresi gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni e co-finanziati (con riferimento ai fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - F.S.E., da particolari finanziamenti regionali, nazionali e internazionali da convenzioni conto terzi e istituzionali, fatte salve specifiche prescrizioni della normativa vigente in materia);
2. Il presente regolamento, nel dettare la disciplina che regola l'attribuzione degli assegni di ricerca, lo svolgimento delle attività di ricerca da parte dei percettori degli assegni stessi, la verifica e la valutazione dell'attività svolta, s'ispira ai principi e ai criteri previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE).

Articolo 2
(Determinazione degli importi degli assegni di ricerca)

1. L'importo annuo lordo degli assegni di ricerca di cui al precedente articolo 1, nonché degli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni o co-finanziati, è determinato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in rapporto ai requisiti di accesso, alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere.

Articolo 3
(Ripartizione degli assegni di ricerca)

1. Il senato accademico delibera la quota parte degli assegni di ricerca di ateneo, la durata di ciascuno di essi, le relative possibilità di rinnovo, tenuto conto delle richieste delle strutture dell'ateneo responsabili dei programmi.
2. Il senato accademico, con la deliberazione di cui al precedente comma, definisce gli assegni di ricerca attivabili per ciascun esercizio finanziario e li ripartisce tra i dipartimenti e le strutture dell'ateneo.
3. I dipartimenti e le strutture di cui al precedente comma 1, anche ai fini della predisposizione dei bandi per la selezione degli aspiranti al conferimento degli assegni di ricerca, definiscono i contenuti delle attività di ricerca da svolgersi mediante il conferimento degli assegni di ricerca, il docente responsabile della ricerca stessa, la durata dell'assegno e l'eventuale possibilità di rinnovo, informazioni sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Articolo 4
(Requisiti di ammissione)

TORNA ALL'INDICE

1. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca. L'Università può stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituisca requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, in assenza tale titolo costituisce titolo preferenziale.
2. L'università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
3. Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente articolo, la verifica di equipollenza per i candidati alla selezione che abbiano conseguito un titolo d'istruzione universitaria all'estero è demandata alle commissioni giudicatrici di cui al successivo articolo 6.
4. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione.
5. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, già presenti nel territorio italiano, dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.
6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.

Articolo 5

(Annunci pubblici per il conferimento degli assegni di ricerca)

1. Il rettore, nell'osservanza dei criteri stabiliti all'articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 febbraio 1998, emana con proprio decreto il bando con il quale è reso pubblico l'annuncio per la selezione degli aspiranti al conferimento degli assegni di ricerca. Le procedure per l'attribuzione degli assegni possono riguardare:
 - a) la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, correlati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di una unica commissione che formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
 - b) la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.
2. Nel bando sono di norma indicati:
 - a) il numero, la durata, la possibilità di rinnovo, i gruppi di candidati ammissibili e l'importo degli assegni da conferire, nonché una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti e doveri relativi alla posizione e del trattamento economico e previdenziale spettante, inerenti al contratto di ricerca;
 - b) i dipartimenti, le strutture e i soggetti previsti dallo statuto dell'ateneo responsabili dei programmi e progetti di ricerca a favore dei quali gli assegni sono attivati, nonché i programmi e i progetti di ricerca nell'ambito dei quali l'attività degli aspiranti assegnatari si svolgerà, inclusa la descrizione delle conoscenze e competenze richieste nelle aree e nei settori scientifici e disciplinari ai cui i programmi e progetti di ricerca fanno riferimento;
 - c) il periodo e le modalità di presentazione delle candidature per il conferimento degli assegni, con la specificazione dei criteri di redazione del curriculum vitae e studiorum; i criteri sulla base dei quali si svolgono le selezioni, ed i pesi che verranno attribuiti a ciascuno dei criteri, la data di pubblicazione dei risultati delle selezioni, le modalità di comunicazione agli interessati dei risultati delle selezioni, la data entro la quale i candidati selezionati per il conferimento dell'assegno sono tenuti a sottoscrivere il contratto e ad iniziare l'attività di ricerca;
 - d) la commissione giudicatrice secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente regolamento;
 - e) le date del colloquio individuale con i candidati;
3. Il bando è pubblicato all'albo ufficiale e nel sito web dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione europea. Tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande intercorre un periodo minimo di 15 giorni e massimo, di norma, di 30 giorni.

TORNA ALL'INDICE

La procedura di valutazione comparativa si conclude entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando; il rettore può autorizzare una proroga di non più di due mesi per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Articolo 6
(Commissioni giudicatrici)

1. Il rettore nomina una o più commissioni giudicatrici per la selezione dei candidati per il conferimento degli assegni di ricerca. Le commissioni sono costituite da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, con esperienze e competenze diverse, e devono riflettere un adeguato equilibrio tra uomini e donne; laddove necessario e possibile, esse comprendono membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, nonché esperti esterni, anche, di altri paesi e con l'esperienza necessaria per valutare i candidati al conferimento degli assegni di ricerca. Per ciascuna commissione vengono nominati di norma due componenti supplenti che intervengono nei lavori in sostituzione dei componenti titolari in caso di sopraggiunto impedimento.

Articolo 7
(Criteri e principi per lo svolgimento delle selezioni dei candidati)

1. Le selezioni sono dirette a valutare in modo comparativo le candidature al conferimento degli assegni di ricerca, e sulla base di un colloquio individuale sulla produzione scientifica, di una valutazione del curriculum vitae et studiorum, e, della valutazione di un progetto di ricerca qualora sia richiesto dal bando. Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti ed equiparabili a livello internazionale.

2. Le commissioni giudicatrici definiscono, prima di procedere alla valutazione delle candidature e allo svolgimento dei colloqui, i parametri specifici di selezione, tenuto conto dei criteri di valutazione e dei pesi ad essi attribuiti di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) del presente regolamento. La determinazione dei suddetti criteri e dei relativi pesi tiene conto delle seguenti linee guida:

a) operare una valutazione di merito che tenga conto dell'insieme delle esperienze maturate dai candidati, considerando il loro potenziale globale, creatività e grado di indipendenza, così che la valutazione operi sul piano qualitativo e quantitativo, con riguardo ai risultati ottenuti in un percorso personale diversificato, e non esclusivamente sul numero delle pubblicazioni, correlando l'importanza degli indicatori bibliometrici con un'adeguata ponderazione di un'ampia gamma di criteri di valutazione che considerino le attività d'insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Per i candidati provenienti dal settore industriale deve essere valutata con particolare attenzione il contributo, partecipazione e realizzazione ad eventuali brevetti, attività di sviluppo o invenzioni;

b) non penalizzare le interruzioni di carriera o le variazioni nell'ordine cronologico del curriculum vitae, ma a considerarle come un contributo potenzialmente valido allo sviluppo professionale dei candidati lungo un percorso professionale multidimensionale; a riconoscere le eventuali esperienze di mobilità, il soggiorno in un paese o regione diversi o in un altro ateneo o istituto di ricerca (pubblico o privato), o un cambiamento di disciplina o settore, sia nell'ambito della formazione iniziale che in una fase ulteriore;

c) valutare le qualifiche universitarie e professionali dei candidati, ivi comprese le qualifiche non formali.

3. Dello svolgimento delle selezioni le commissioni sono tenute a redigere un verbale dal quale risultino gli elementi qualificanti oggetto del colloquio di cui al precedente comma 1, nonché l'esame della valutazione curriculare e dell'eventuale progetto di ricerca dei candidati.

4. Il processo di selezione si conclude con la stesura dell'elenco degli idonei al conferimento dell'assegno di ricerca, ordinati secondo una graduatoria di merito. L'assegno viene conferito al candidato collocato nella prima posizione della graduatoria dei candidati idonei.

Articolo 8
(Graduatoria e pubblicità)

1. La graduatoria di cui al precedente articolo 7 viene emanata con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento, pubblicato con affissione all'albo ufficiale

dell'Università Luav di Venezia e pubblicizzata nel sito web dell'ateneo. La graduatoria è trasmessa ai dipartimenti e alle strutture responsabili dei programmi di ricerca.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 9
(Inizio attività)

1. Il direttore di dipartimento o il responsabile della struttura presso la quale è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della valutazione comparativa.
2. Il soggetto al quale è stato conferito l'assegno di ricerca riceve comunicazione del conferimento e deve esprimere la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il contratto di cui al successivo articolo 13 presso il competente ufficio dell'amministrazione dell'Università Luav.
3. In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito ad un idoneo nell'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8.
4. Qualora non risultasse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito per una sola volta.

Articolo 10
(Diritti e doveri dell'assegnista)

1. L'assegnista, con la stipula del contratto, si obbliga a dedicarsi alla ricerca nei modi e nei tempi definiti dal responsabile della ricerca sotto la cui direzione svolge le attività inerenti la ricerca stessa.
2. L'assegnista è consapevole della responsabilità che si assume nei confronti dell'ateneo e degli altri eventuali organismi pubblici e privati collegati ai programmi e progetti di ricerca a cui partecipa, a tal fine con la stipula del contratto s'impegna ad aderire ai principi di una gestione corretta dell'utilizzo delle risorse messe a sua disposizione per lo svolgimento dell'attività di ricerca nella quale è impegnato, nonché a cooperare in caso di audit autorizzati sulla ricerca, effettuati da esperti individuati dall'Ateneo.
3. L'assegnista s'impegna inoltre, a stabilire rapporti regolari e strutturati con il responsabile della ricerca e con gli organi del dipartimento o della struttura in cui la ricerca è svolta; in particolare a conservare traccia, secondo le specifiche indicazioni ricevute dal responsabile della ricerca, dei progressi del lavoro svolto e degli esiti della ricerca, e a ricevere un feedback sotto forma di relazioni e seminari, tenendo conto di tale feedback e lavorando secondo le scadenze, le tappe, le consegne e i risultati della ricerca convenuti.
4. Il titolare di assegno di ricerca può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero, senza diritto alla borsa, secondo quanto deciso per ogni corso dal consiglio della scuola di dottorato di Luav, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

Articolo 11
(Impegni dell'ateneo nei confronti degli assegnisti)

1. L'Università Luav di Venezia nei propri comportamenti organizzativi si attiene ai principi raccomandati dalla Carta Europea dei ricercatori, riconoscendo nei titolari di assegni di ricerca professionisti impegnati, fin dalla fase iniziale della loro attività, a contribuire al progresso e sviluppo della ricerca scientifica. A tal fine Luav garantisce:
 - a) di non operare alcuna discriminazione sulla base del genere, dell'età, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della religione o delle convinzioni, dell'orientamento sessuale, della lingua, delle disabilità, delle opinioni politiche, e delle condizioni sociali o economiche;
 - b) un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e in grado di offrire attrezzature, apparecchi e opportunità adeguati, ivi compresa la collaborazione a distanza nell'ambito di reti di ricerca;
 - c) l'osservanza dei regolamenti nazionali o settoriali in materia di sanità e sicurezza, nonché condizioni di lavoro, che prevedano, se del caso, la flessibilità ritenuta necessaria per l'adeguato svolgimento delle attività di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale vigente, e che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e lavoro;
 - d) una valutazione positiva dell'essere «coautore» quale prova di un approccio costruttivo nello svolgimento dell'attività di ricerca, anche impegnandosi ad elaborare strategie, pratiche e procedure per fornire le condizioni di base necessarie per godere del diritto di essere riconosciuti ed elencati e/o citati, nell'ambito delle loro collaborazioni, come coautori

TORNA ALL'INDICE

di pubblicazioni, brevetti, ecc. e di pubblicare i loro risultati in modo autonomo dai loro supervisori;

e) che il responsabile del programma e progetto di ricerca è persona che vanta un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca e ha il tempo, le conoscenze, l'esperienza, le competenze e la disponibilità per offrire ai titolari di assegno di ricerca il sostegno adeguato.

2. I casi di conflitto e reclamo che dovessero sorgere tra i titolari degli assegni di ricerca e i loro responsabili, o gli organi dei dipartimenti o strutture che hanno la responsabilità del programma e progetto di ricerca, in materia di svolgimento della ricerca, o nell'utilizzo dei risultati sono sottoposti ad una commissione individuata dal rettore, che la presiede. Alla predetta commissione compete trattare i reclami e i ricorsi formulati in forma scritta dai titolari degli assegni di ricerca.

Articolo 12

(Compiti dei responsabili di ricerca e rinnovi e proroghe del contratto)

1. I docenti responsabili delle attività degli assegnisti effettuano valutazioni periodiche dei risultati progressivamente conseguiti. Il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal docente responsabile. A tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.

Alla conclusione del primo anno di attività, nonché alla conclusione del progetto, il titolare dell'assegno di ricerca deve presentare una relazione al docente responsabile della ricerca.

2. Gli assegni di ricerca sono rinnovabili e la durata minima del rinnovo è pari a 12 mesi.

L'eventuale richiesta di rinnovo è proposta dal docente responsabile e inoltrata alla commissione di cui al successivo articolo 16 per la formulazione del giudizio sull'attività di ricerca di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. La richiesta deve contenere:

- una relazione finale a cura del titolare dell'assegno sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti, tale relazione deve includere l'elenco dei lavori scientifici, delle pubblicazioni, delle partecipazioni a convegni, corsi, seminari e altre attività scientifiche correlate al progetto di ricerca;
 - gli obiettivi che si intendono raggiungere e le attività da svolgere durante il periodo di rinnovo dell'assegno;
 - il giudizio complessivo sull'assolvimento degli impegni previsti e conseguimento degli obiettivi prefissati a cura del docente responsabile;
 - l'indicazione del progetto di ricerca o della convenzione di ricerca che garantisce la copertura finanziaria, nel caso di assegni non finanziati dal dipartimento su fondi di ateneo.
3. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro il mese precedente alla scadenza dell'assegno, fatti salvi casi particolari, debitamente motivati.

4. Gli assegni di ricerca possono essere prorogati per una sola volta e per un massimo di 6 mesi, verificata l'esistenza di circostanze specifiche legate al progetto di ricerca. La richiesta di proroga deve essere presentata entro il mese precedente alla scadenza dell'assegno. Il prolungamento dell'originario contratto dovrà avvenire prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche. La proroga viene disposta con decreto del rettore, accertata la copertura finanziaria.

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'articolo 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi e proroghe, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

6. Nel caso in cui la relazione alla conclusione del primo anno, per gli assegni con durata pluriennale, il responsabile della ricerca valuti negativamente l'attività per ragioni imputabili all'assegnista, l'assegno di ricerca potrà essere revocato per l'anno successivo, salva la sospensione, il recesso o l'interruzione di cui al successivo articolo 13.

7. L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, dichiarata dal rettore, previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata.

Articolo 13

TORNA ALL'INDICE

(Incompatibilità)

1. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca.
2. Ai titolari di assegno di ricerca possono essere conferiti contratti di insegnamento nel limite massimo di 60 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale, o di attività didattica integrativa presso l'Università luav, Il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
3. Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca, tranne nel caso di sospensione del contratto per l'intera durata dell'assegno.
5. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere incarichi di insegnamento, attività didattica integrativa e attività di lavoro autonomo, previa comunicazione alle strutture responsabili del programma di ricerca e a condizione che, a giudizio del responsabile della ricerca, l'attività non comporti un conflitto d'interessi con lo svolgimento del programma di ricerca e non rechi pregiudizio all'ateneo, tranne nel caso in cui specifici programmi di ricerca nazionali ed internazionali prevedano l'incompatibilità tra assegno di ricerca e incarichi di insegnamento, attività didattica integrativa o lavoro autonomo.
6. L'impegno lavorativo dedicato alle sole attività dell'assegno di ricerca si intende corrispondente a 1500 ore distribuite in dodici mensilità, tranne nel caso di partecipazione ai progetti finanziati dal programma Horizon 2020 o ad altri programmi le cui regole di rendicontazione richiamano espressamente quelle di Horizon 2020, per i quali il tempo produttivo è definito nella misura forfettaria di 1.720 ore annue.
7. L'impegno lavorativo massimo dedicabile ad aggiuntive attività di lavoro autonomo compresi incarichi di insegnamento o attività didattica integrativa non può superare le 300 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale. Le strutture responsabili del programma di ricerca possono prevedere nei bandi un limite massimo inferiore alle 300 ore, qualora motivatamente richiesto dal responsabile della ricerca.
8. L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, dichiarata dal rettore, previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata.

Articolo 14

(Contratto, recesso e interruzione)

1. L'Università luav sulla base della designazione di cui al precedente articolo 10 stipula il relativo contratto con il quale sono regolati termini e modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e di erogazione dell'assegno. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate a cura dell'amministrazione centrale dell'Università luav.
2. Il recesso dal contratto può essere determinato dal titolare dell'assegno o dall'amministrazione universitaria con un preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di assegno, l'amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il recesso dal contratto da parte dell'amministrazione universitaria è deliberato dal senato accademico, previa deliberazione del dipartimento o della struttura prevista dallo statuto responsabili del programma di ricerca, su presentazione di motivata relazione dell'attività svolta dall'assegnista, redatta dal docente responsabile della ricerca.
3. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza o grave infermità, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non comporta sospensione un periodo complessivo d'interruzione giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
4. Ai sensi della vigente legislazione gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università luav e non possono essere conferiti al personale di ruolo

delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 15

(Trattamento assicurativo)

1. L'Università luav provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari di assegni di ricerca nell'espletamento delle attività da essi svolte in adempimento delle prestazioni specificate nel rispettivo contratto.

Articolo 16

(Valutazione dell'attività di ricerca svolta dai titolari di assegno di ricerca)

1. Il giudizio sull'attività di ricerca svolta dai titolari di assegni di ricerca previsto dall'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è formulato da una commissione composta dal direttore del dipartimento, dal direttore della sezione di coordinamento della ricerca e dal direttore della sezione di coordinamento della didattica. Al fine di garantire che la verifica dei risultati sia operata in modo indipendente e trasparente, nel caso in cui uno dei suddetti componenti sia il responsabile scientifico dell'assegno soggetto a valutazione, viene sostituito da un supplente individuato con proprio decreto dal direttore di dipartimento tra i professori del dipartimento stesso.

2. La commissione di cui al precedente comma 1 trasmette al senato accademico, per il tramite della divisione ricerca, una relazione sintetica sugli esiti dell'attività di valutazione, con particolare riferimento a:

- a) la capacità complessiva evidenziata nell'attività di ricerca e i risultati ottenuti;
- b) le conferenze e i seminari svolti nel corso dell'attività di ricerca ed essa riferibili;
- c) le collaborazioni nazionali o internazionali e le eventuali esperienze di mobilità internazionale svolte nel corso dell'attività di ricerca.

3. Il senato accademico, acquisite le relazioni di cui al precedente comma 2 e quelle previste dall'articolo 12 esprime il proprio parere in merito all'eventuale rinnovo degli assegni di ricerca. Il consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico, delibera il rinnovo, previo accertamento della copertura finanziaria.

Articolo 17

(Beneficiari di contributi derivanti da programmi di finanziamento alla ricerca altamente qualificanti)

1. Ai soggetti beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri o dal MIUR, qualora prevedano una selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento che identifichi il beneficiario dei fondi ed una contrattualizzazione di quest'ultimo presso l'Università luav di Venezia, può essere conferito un contratto per assegno di ricerca in deroga agli articoli del presente regolamento riguardanti l'importo dell'assegno, la selezione dei candidati e la valutazione dell'attività, in quanto vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento. Tale contratto avrà durata corrispondente alla vigenza del progetto finanziato, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. I programmi di ricerca ai quali si fa riferimento nel presente articolo sono i seguenti: Marie Curie Actions, FIRB e ERC Grants.

Articolo 18

(Norme finali)

1. Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca già conferiti o rinnovati con provvedimenti anteriori alla data di emanazione del presente regolamento si conformano alle disposizioni dello stesso.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, nonché dalla legge e dal decreto ministeriale richiamati al precedente articolo 1, si fa riferimento alla vigente disciplina in materia di contratti di opera di diritto privato, in quanto applicabile.